



CITTA' DI MODICA

Originale Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 29-03-2018

Sessione straordinaria

Atto N. 43

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).
Determinazioni aliquote per il 2018. VOTAZIONE ED APPROVAZIONE.**

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze

oggi 29-03-2018

alle ore 11:00

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PUCCIA Concetto		X	CAVALLINO Vincenzo	X	
SCUCCES Giovanni		X	D'ANTONA Vito		X
CASTELLO Ivana	X		CARUSO Andrea	X	
SPADARO Giovanni		X	ARMENIA Pietro		X
CERRUTO Carmelo		X	ARENA Elisa	X	
POLINO Michele		X	CAPPELLO RIZZARELLO Giovanni		X
MINIOTO Carmela	X		GRASSICCIA Giuseppe	X	
STRACQUADANIO Giuseppe		X	SCAPELLATO Daniele	X	
FALCO Giorgio	X		RIZZA Andrea	X	
COVATO Giovanni Piero	X		GARAFFA Ignazio	X	
GIARRATANA Luigi	X		FLORIDIA Rita	X	
LOREFICE Pietro	X		GIANNONE Lorenzo	X	
GUGLIOTTA Salvatore		X	COLOMBO Michele		X
ABBATE Mario	X		MODICA Antonio	X	
RIZZA Giovanni	X		RUFFINO Ippolito		X

Presenti n. 18

Assenti n. 12

Assiste la seduta il Segretario Generale, dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I° convocazione, il dott. Ignazio Roberto Garaffa, Presidente, assume la Presidenza e apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA.

Il Presidente introduce il punto 3. all'odg **“Imposta Unica Comunale (IUC) Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazioni aliquote per il 2018.”**

Non rilevandosi in aula alcun dibattito o richiesta di chiarimento si passa alla votazione del punto il cui risultato è di seguito riportato:

FAVOREVOLE: 12 (Cons. Minioto, Falco, Covato, Giarratana, Lorefice, Abbate, Rizza G., Arena, Grassiccia, Scapellato, Florida, Giannone);

NON FAVOREVOLE: 4 (Cons. Castello, Spadaro, Caruso, Garaffa);

ASTENUTO: 5 (Cons. Cavallino, Rizza A.)

Con 12 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 voti astenuti la proposta di delibera avente ad oggetto **“Imposta Unica Comunale (IUC) Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazioni aliquote per il 2018.”** viene approvata.

Si passa alla votazione per la immediata esecutività dell'atto, il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLE: 13 (Cons. Minioto, Falco, Covato, Giarratana, Lorefice, Abbate, Rizza G., Arena, Grassiccia, Scapellato, Florida, Giannone, Modica);

NON FAVOREVOLE: -----

ASTENUTO: 6 (Cons. Castello, Spadaro, Cavallino, Caruso, Rizza A., Garaffa)

Con 13 voti favorevoli, 6 astenuti e nessun voto contrario l'atto è reso immediatamente esecutivo. Indi, vista la proposta deliberativa e l'esito delle superiori votazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che la Legge n. 147/2013 in materia di TASI ha previsto:

- comma 669: il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671: è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677: il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che dovevano essere finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO che i costi di riferimento dei servizi indivisibili sono quelli di seguito elencati, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Finanziario:

servizi di Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€ 1.856.948,09
servizi di gestione della rete stradale, di urbanistica e gestione del territorio (viabilità, segnaletica, manutenzione infrastrutture viarie)	€ 1.709.585,94
illuminazione pubblica	€ 833.648,94
manutenzione del verde pubblico e interventi in ambito ambientale (derattizzazioni, disinfestazioni, prevenzione randagismo)	€ 645.715,50
protezione civile	€ 91.300,00
servizi cimiteriali, di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	€ 8.730,00
interventi di manutenzione e di tutela del patrimonio comunale, istituzionale, artistico, culturale e delle aree pubbliche (scuole, musei e biblioteche)	€ 87.000,00
servizi socio-assistenziali per la parte rivolta alla collettività (funzionamento biblioteche, centri anziani e centri giovani, funzionamento centro per l'impiego)	€ 1.131.182,00
TOTALE	€ 5.921.036,10

PRESO ATTO delle innovazioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che:

- al comma 14 ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel senso di:

a) comma 639: sono state escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) comma 678: per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1% con facoltà per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

d) comma 681: nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2016. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

e) comma 688: il termine del 21 ottobre è stato sostituito con il termine perentorio del 14 ottobre;

- al comma 54 ha aggiunto un periodo al comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, con il quale ha introdotto la riduzione al 75% dell'aliquota stabilita ai sensi del comma 683 del medesimo articolo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RILEVATO che:

- il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RILEVATO che, per effetto delle superiori disposizioni normative introdotte con la Legge n. 208/2015 il gettito della TASI ha subito una sensibile riduzione;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale dispone che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 1° marzo 2018 avente ad oggetto: *“Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per il 2018.”*;

RITENUTO, per effetto delle superiori disposizioni, di confermare per il 2018 le aliquote già vigenti nel 2017 e precisamente:

<i>Tipologia</i>	<i>aliquota</i>
<i>tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</i>	<i>1,85‰</i>
<i>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	<i>1,00‰</i>
<i>immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota)</i>	<i>1,3785‰</i>
<i>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013</i>	<i>1,00‰</i>

RITENUTO, altresì, di non prevedere un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13, comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

VISTO l'OREL;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 *“Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”*;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).”*;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20.03.2018, prot. n. 16809;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 15.03.2018 e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 19.03.2018 dal Responsabile del II Settore Finanze;

VISTO il Parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare in data 27.03.2018 prot. n. 18337

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</i>	<i>1,85‰</i>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</i>	<i>1,00‰</i>
<i>Immobili locati a canone concordato (alle condizioni di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 - 75% di 1,85).</i>	<i>1,3875‰</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/201.</i>	<i>1,00‰</i>

- non prevedere un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13, comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

2) DI DARE ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

3) DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della citata Legge n. 147/2013, con separato provvedimento è approvata l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) DI APPROVARE l'unito prospetto, redatto sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove sono elencati i servizi comunali indivisibili;

5) DI PROCEDERE, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo nel "Portale del federalismo fiscale", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero.

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione, come sopra riportata, ai sensi dell'art.12, comma2, della L.R. n.44/91 attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE


Dott. Ignazio Roberto Garaffa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. Ivana Castello

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Bella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale



Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 30 MAR, 2018 al 14 APR, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale





COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA



Deliberazione del Consiglio Comunale

Data

Sessione

Atto N.

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per il 2018.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi alle ore

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

ASSENTI

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la convocazione il assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

ESPRIME

Parere FAVORABILE
sotto il profilo della regolarità tecnica.

Modica, 15/3/2018

Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del III Settore
rag. Giovanni Bianco



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA


Vista la presente proposta di deliberazione;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

ESPRIME

Parere [Handwritten Signature]
sotto il profilo della regolarità contabile

Modica, 14.03.2018

Il Responsabile di Ragioneria
Il Responsabile del II Settore



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che la Legge n. 147/2013 in materia di TASI ha previsto:

- comma 669: il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- comma 671: è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- comma 677: il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che dovevano essere finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO che i costi di riferimento dei servizi indivisibili sono quelli di seguito elencati, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Finanziario:

servizi di Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€ 1.856.948,09
servizi di gestione della rete stradale, di urbanistica e gestione del territorio (viabilità, segnaletica, manutenzione infrastrutture viarie)	€ 1.709.585,94
illuminazione pubblica	€ 833.648,94
manutenzione del verde pubblico e interventi in ambito ambientale (derattizzazioni, disinfestazioni, prevenzione randagismo)	€ 645.715,50
protezione civile	€ 91.300,00
servizi cimiteriali, di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	€ 8.730,00
interventi di manutenzione e di tutela del patrimonio comunale, istituzionale, artistico, culturale e delle aree pubbliche (scuole, musei e biblioteche)	€ 87.000,00
servizi socio-assistenziali per la parte rivolta alla collettività (funzionamento biblioteche, centri anziani e centri giovani, funzionamento centro per l'impiego)	€ 1.131.182,00
TOTALE	€ 5.921.036,10

PRESO ATTO delle innovazioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che:

- al comma 14 ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel senso di:

a) comma 639: sono state escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) comma 678: per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1% con facoltà per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

d) comma 681: nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2016. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

e) comma 688: il termine del 21 ottobre è stato sostituito con il termine perentorio del 14 ottobre;

- al comma 54 ha aggiunto un periodo al comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, con il quale ha introdotto la riduzione al 75% dell'aliquota stabilita ai sensi del comma 683 del medesimo articolo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RILEVATO che:

- il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RILEVATO che, per effetto delle superiori disposizioni normative introdotte con la Legge n. 208/2015 il gettito della TASI ha subito una sensibile riduzione;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale dispone che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018."*;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 1° marzo 2018 avente ad oggetto: *"Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per il 2018."*;

RITENUTO, per effetto delle superiori disposizioni, di confermare per il 2018 le aliquote già vigenti nel 2017 e precisamente:

Tipologia	aliquota
tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	1,85%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00%
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota)	1,3785%
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013.	1,00%

RITENUTO, altresì, di non prevedere un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13, comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

VISTO l'OREL;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).";

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, prot. n. _____;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili:

Tipologia	Aliquota
Tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	1,85‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,00‰
Immobili locati a canone concordato (alle condizioni di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 - 75% di 1,85).	1,3875‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/201.	1,00‰

- non prevedere un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13, comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

2) DI DARE ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

3) DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della citata Legge n. 147/2013, con separato provvedimento è approvata l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) DI APPROVARE l'unito prospetto, redatto sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove sono elencati i servizi comunali indivisibili;

5) DI PROCEDERE, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo nel "*Portale del federalismo fiscale*", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**
Modica, li _____

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella
